SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

N. 760

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ONORATO, OSSICINI e NAPOLEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1988

Ordinamento e competenze degli uffici giudiziari e della magistratura per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. – L'incontestabile inadeguatezza ordinamentale e organizzatoria dell'attuale tribunale per i minorenni rispetto alle esigenze sempre più complesse di tutela dei minori nella società moderna rende quanto mai opportuno ripresentare il disegno di legge n. 24 della IX legislatura, con gli aggiornamenti imposti dalla evoluzione della normativa e della cultura nella specifica materia.

L'apprestamento di un apparato istituzionale specializzato per la tutela giudiziaria dei diritti del minore appartiene ormai alla storia – oltre che alla consolidata realtà – dell'ordinamento giuridico del nostro Paese, dal momento che è già trascorso mezzo secolo dall'istituzione in Italia del tribunale per i minorenni, disposta

con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835), con qualche decennio di ritardo rispetto alle analoghe iniziative degli altri Paesi europei.

Tale struttura nasceva, peraltro, non per mera imitazione nei confronti dei modelli stranieri, ma essenzialmente sotto la spinta della crescente consapevolezza dell'esigenza di una speciale tutela dei soggeti in età evolutiva, in una società in cui l'incipiente frantumazione del tessuto sociale e della struttura familiare, connessa allo sviluppo della rivoluzione industriale, esponeva tali soggetti a situazioni di rischio sociale prima non rilevate. Espressione di tale crescente consapevolezza, a livello degli interventi legi-

slativi, erano state, per esempio, la legge istitutiva dell'ONMI (legge 10 dicembre 1925, n. 2277, con relativo regolamento di esecuzione: regio decreto 15 aprile 1926, n. 718) e le norme sull'assistenza agli illegittimi (regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, con il relativo regolamento di esecuzione: regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822) nonchè l'introduzione nei vari comparti della legislazione (codici penale e di procedura penale, leggi sanitarie, previdenziali, di tutela del lavoro, sull'emigrazione, eccetera) di corpi normativi specificamente diretti alla tutela speciale della condizione minorile.

L'istituzione di un organo giudiziario specializzato per i minorenni, dunque, si iscrive fin dalla sua origine in un preciso orientamento del legislatore che, recependo le crescenti istanze sociali per una tutela specifica dei soggeti in età minore, non ritenne che tale tutela potesse essere garantita con sufficiente efficacia e tempestività dagli organi giudiziari ordinari.

La struttura giudiziaria minorile ha via via acquisito una più precisa fisionomia ed ha adeguato la sua capacità operativa con la riforma introdotta dalla legge 25 luglio 1956, n. 888 (volta, tra l'altro, ad apprestare strumenti più agili e incisivi per l'opera del giudice minorile), e con la legge 9 maggio 1971, n. 35, istitutiva dell'organico autonomo dei giudici minorili.

Parallelamente al suo sviluppo – ma soprattutto negli ultimi due decenni – essa è stata investita da una serie di nuove competenze (riferibili principalmente alla legge sull'adozione speciale del 1967, alla riforma del diritto di famiglia del 1975 e alla nuova legge sull'adozione del 1983), nella cui gestione, mentre si è via via definito e rafforzato il ruolo originale del giudice minorile, si è anche progressivamente evidenziata l'inadeguatezza del sistema complessivo degli strumenti di intervento giudiziario riguardante i minori, le cui maggiori incongruenze possono essere così riassunte:

- 1) persistente molteplicità ed eterogeneità degli organi giudiziari investiti di competenze riguardanti i minori;
- 2) eccessivo accentramento territoriale dei tribunali per i minorenni e opposta

eccessiva disseminazione degli uffici del giudice tutelare;

- 3) insufficiente specializzazione del giudice minorile, vuoi per la mancanza di una normativa relativa ai criteri di reclutamento e di nomina ai vari uffici (sia dei magistrati «togati» che dei «giudici-esperti») vuoi per l'esercizio promiscuo da parte di vari giudici di funzioni minorili e ordinarie;
- 4) mancanza di un raccordo tra il momento della giurisdizione minorile e quello delle strutture di servizi (attraverso i quali essa può concretamente realizzare la tutela del minore), specialmente in seguito alla recente profonda riforma del sistema socio-assistenziale del nostro Paese, che ha trasferito le competenze in materia agli enti locali;
- 5) mancanza di un organo specializzato atto a garantire efficacemente la rappresentanza (processuale e sostanziale) del minore nella sua autonomia di soggetto di diritti (e di «parte» del processo) tutte le volte che questi entrino in collisione con quelli degli adulti.

Di qui l'esigenza di una riforma, che da anni è oggetto di studi e di elaborazioni anche da parte di commissioni ministeriali, ma di cui il Parlamento non è stato ancora investito (fatta eccezione per la proposta di legge n. 2086 d'iniziativa dei deputati Martini ed altri presentata alla Camera nella VIII legislatura).

È ben noto ai presentatori del disegno di legge che tutto l'assetto dell'amministrazione della giustizia in Italia richiede urgenti e profonde riforme (da quella dell'ordinamento giudiziario a quella dei codici) e che i problemi che travagliano l'intera magistratura in ordine al suo ruolo e alla sua capacità di operare nella società italiana non possono non condizionare e coinvolgere la magistratura minorile.

Tuttavia, anche indipendentemente dall'urgenza dei problemi di cui il giudice minorile è stato anche recentemente investito (interventi in materia di aborto e di trattamenti sanitari obbligatori, di tossicodipendenze, di adozioni di minori stranieri e di affidamenti familiari), si ritiene che la riforma del sistema della giustizia minorile nei termini in cui è delineato nel presente disegno di legge trovi una sua autonoma giustificazione nella realtà di un asse culturale unificante costituito dal ricono-

scimento della preminenza dell'interesse del minore (cioè della tutela della sua personalità attraverso la tutela del suo fondamentale diritto all'educazione) rispetto a ogni altro interesse della comunità e della necessità che tale interesse trovi puntuale e tempestiva protezione con strumenti (legislativi e istituzionali) adeguati.

Nell'intento, dunque, di ovviare agli elementi di irrazionalità rilevati nel sistema giudiziario minorile, il presente disegno di legge si ispira ai seguenti criteri:

- a) individuazione della dimensione territoriale ottimale di una struttura giudiziaria minorile che consenta di superare sia il modello centralizzato dell'attuale tribunale per i minorenni sia la dispersione degli interventi connessa alla disseminazione degli uffici dei giudici tutelari (904), in funzione dell'auspicata attribuzione agli uffici giudiziari minorili di tutte le forme di interventi concernenti i minori attualmente attribuite ai vari organi giudiziari ordinari;
- b) esigenza di specializzazione di tutti i magistrati per i minorenni attraverso la determinazione dei criteri del loro reclutamento e della loro preparazione e attraverso l'istituzione di un ruolo autonomo e onnicomprensivo dei magistrati per i minorenni;
- c) esigenza di raccordo degli organi giudiziari minorili sia con le realtà istituzionali locali (attraverso i meccanismi di cooptazione preferenziale dei giudici-esperti dalle strutture socio-assistenziali locali) sia con la rete dei servizi e degli operatori sociali del territorio (la cui azione, come insegna l'esperienza, condiziona la «presa» dei provvedimenti giudiziari nelle situazioni concrete);
- d) recupero della rilevanza sociale degli istituti giuridici di protezione del minore costituiti dalla «tutela» e dalla «curatela», mediante l'attribuzione di tali funzioni, oggi sostanzialmente relegate ad un ruolo privatistico e patrimoniale, ad un ufficio pubblico di tutela.

Modificazioni delle competenze

Nella materia civile gli interventi riguardanti i minori sono tuttora distribuiti tra tribunale per i minorenni, tribunale ordinario, giudice tutelare, pretore, procuratore generale della Repubblica, giudice penale, secondo il prospetto riepilogativo (allegato *A* in calce alla presente relazione).

Sotto il profilo pratico l'obiettiva difficoltà dell'utente di individuare il giudice competente è aggravata dal comprensibile disorientamento derivante dalle persistenti incertezze e contraddizioni della giurisprudenza circa le «aree di collisione» tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario in materia di provvedimenti riguardanti i figli nelle situazioni di dissociazione del nucleo familiare.

Altro motivo di disagio dell'utente (ma anche degli operatori sociali) è quello della difficile individuazione delle funzioni e della delimitazione delle competenze del giudice tutelare o del pretore da una parte e dei tribunali (ordinario o per i minorenni) dall'altra in ordine agli interventi di «esecuzione» – in senso lato – dei provvedimenti di questi ultimi.

Sotto il profilo sistematico va rilevato, inoltre, che non è possibile reperire un criterio razionale di attribuzione delle varie competenze. Nella ripartizione di competenze tra giudice specializzato per i minori e giudice non specializzato - sempre per interventi esclusivamente nei confronti del minore - si riteneva in passato che il criterio discriminatorio dovesse essere quello dell'attribuzione dei problemi personali del minore al tribunale per i minorenni e di quelli patrimoniali al tribunale ordinario: ma tale criterio non sembra affatto rispettato. Si nota, infatti, come problemi personali siano attribuiti al tribunale ordinario (separazione tra coniugi disposta anche solo perchè la convivenza reca grave pregiudizio all'educazione della prole: articolo 151; affidamento dei minori in sede di separazione o di divorzio con conseguente attribuzione dell'esercizio esclusivo della potestà: articolo 155; disposizioni del giudice sulle modalità di educazione del minore: articolo 155; possibilità del tribunale ordinario di ordinare in ogni momento la sottrazione del minore alla propria famiglia e il collocamento presso un terzo o in un istituto di educazione: articolo 155), mentre questioni squisitamente patrimoniali siano attribuite al tribunale per i minorenni

(nomina del curatore per le convenzioni matrimoniali del minore ammesso al matrimonio: articolo 90; disposizioni in ordine alla amministrazione del fondo patrimoniale e attribuzione ai figli in godimento o in proprietà di quote dei beni del fondo - e tale attribuzione è del tribunale per i minorenni anche se vi sono figli maggiorenni! -: articolo 171; costituzione a favore di uno dei due coniugi dell'usufrutto su una parte dei beni in caso di divisione dei beni della comunione quando vi sia prole, anche qui senza l'indicazione di età della prole: articolo 194; disposizioni sull'amministrazione dei beni del minore: articolo 320; rimozione dell'amministratore: articolo 334).

Neppure l'altro criterio che attribuiva in via esclusiva al tribunale ordinario tutte le azioni di stato può considerarsi più valido; dal momento che al tribunale per i minorenni è stata attribuita la competenza a giudicare in materia di riconoscimento di figlio naturale (articolo 250), di riconoscimento di figlio incestuoso (articolo 251), di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale (articolo 269), di legittimazione per provvedimento del giudice (articoli 280 e seguenti) e di adozione legittimate (articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

Nè è facile comprendere perchè il tribunale per i minorenni sia competente a valutare l'opportunità di autorizzare il matrimonio del minore (articolo 84), mentre è il tribunale ordinario a valutare l'opportunità di dichiarare la nullità dello stesso matrimonio contratto senza autorizzazione (articolo 117).

Neppure il criterio di distribuzione della competenza tra i giudici non specializzati appare facilmente individuabile: se si comprende l'attribuzione al giudice tutelare di un potere di vigilanza sull'andamento dell'affidamento preadottivo e sull'affidamento dei figli disposto dal tribunale in sede di divorzio, non si comprende perchè sia il giudice tutelare competente a dichiarare quale sia il provvedimento più adeguato nell'interesse del figlio in caso di ricorso del genitore non esercente la potestà (articolo 11, terzo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898), mentre l'analoga decisione in caso di separazione è attribuita al tribunale ordinario (articolo 155) e la revisio-

ne delle disposizioni concernenti i figli dei divorziati è ancora attribuita al tribunale che ha pronunciato il divorzio (articolo 9, primo comma, della legge ora citata sullo scioglimento del matrimonio).

Si deve, infine, notare che l'assurda distinzione dei minori in categorie diverse a seconda dei diversi *status* personali è stata fatta propria dal legislatore in sede di interventi giudiziari: alla tutela degli interessi dei figli naturali e di quelli nati da matrimoni dichiarati nulli e di figli legittimi di famiglie non disgregate provvede infatti il tribunale per i minorenni; alla tutela dei figli legittimi in caso di frattura della famiglia provvede invece il tribunale ordinario e non solo nel momento della dichiarazione della separazione e dello scioglimento del matrimonio, ma anche successivamente.

Inoltre - con l'attuale ripartizione della competenza - non è facile capire in alcuni casi chi sia il giudice competente: se dall'esercizio della potestà deriva un pregiudizio al minore, la competenza a decidere è stata sempre, ed è anche ora, attribuita in via esclusiva al tribunale per i minorenni (ex articolo 333), poichè l'ordinamento ha ritenuto tale organo più qualificato, data la sua specializzazione, a valutare i reali interessi del minore; ma l'articolo 155, terzo comma, stabilisce che il coniuge separato, il quale ritenga che dall'altro coniuge esercente la potestà siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei figli, deve ricorrere al tribunale ordinario: si tratta di una norma in deroga o di una competenza concorrente?

In caso di divergenze tra i coniugi sull'indirizzo della vita familiare e sulla residenza della famiglia, l'intervento giudiziale è affidato al pretore (articolo 145); ma se vi sono figli minori la decisione non può che pregiudicare l'interesse del minore, per cui la valutazione della situazione a tutela del minore non può essere sottratta al sindacato del giudice minorile competente (*ex* articolo 333). Potrebbe, pertanto, avvenire che mentre i coniugi si rivolgono al pretore, un parente o il pubblico ministero si rivolga al giudice minorile per ottenere un provvedimento tendente a superare la situazione pregiudizievole al minore: dei due provvedimenti giudiziari – in possibile

inconciliabile contrasto – quale dovrà prevalere?

Analogo conflitto può sorgere in caso di provvedimento di affidamento del minore ad uno dei due coniugi disposto dal giudice della separazione o del divorzio o di provvedimento del giudice minorile, che, per evitare un pregiudizio al minore - e quindi agendo per la tutela pubblicistica di interessi del minore e sulla base di una legittimazione all'azione più ampia di quella riconosciuta in sede di separazione o di divorzio (possono agire anche i parenti e il pubblico ministero) - disponga l'allontanamento del minore dal genitore a cui è stato affidato il collocamento presso altro genitore o un terzo; la questione già vivacemente dibattuta nel precedente ordinamento, non solo non è stata risolta in sede di riforma, ma è stata aggravata per le più ampie ipotesi di intervento del giudice ordinario nella vita familiare.

Una razionalizzazione del sistema, che eviti questa confusione di competenze e i relativi insolubili conflitti, è perciò necessaria.

A tale esigenza di razionalizzazione il disegno di legge intende rispondere:

- a) mediante il trasferimento dal tribunale ordinario al tribunale per i minorenni (autentico giudice naturale del minore) di tutte le competenze riguardanti la persona del minore con residua attribuzione al tribunale ordinario soltanto di alcuni casi, tassativamente indicati, nei quali la natura strettamente patrimoniale degli interessi in conflitto giustifica il mantenimento della competenza del giudice ordinario;
- b) mediante il trasferimento dell'ufficio del giudice tutelare (opportunamente ridimensionato territorialmente come si dirà) dalle preture, dove attualmente risiede, al tribunale per i minorenni, in funzione sia della fisica aggregazione presso un'unica struttura giudiziaria, come tale facilmente identificabile, di tutti i giudici investiti di funzioni in materia minorile sia della instaurazione di un più funzionale rapporto di collaborazione tra i due organismi giudiziari.
- Si è ritenuto, peraltro, opportuno non alterare in alcun modo l'attuale competenza del giudice tutelare e si è rinunciato all'idea di sopprimerne l'ufficio trasferendo la competen-

za al tribunale per i minorenni, per le seguenti considerazioni:

- a) l'attribuzione dei provvedimenti non più al giudice monocratico (qual è il giudice tutelare) ma a quello collegiale produrrebbe ineluttabilmente un appesantimento in termini di tempi e di adempimenti delle relative procedure, senza contare che certi tipi di interventi del giudice tutelare sono per loro natura più congeniali alla valutazione e alla gestione di una sola persona che non a quella di un collegio;
- *b*) resterebbe, inoltre, insoluto il problema dell'identificazione dell'organo giudiziario distinto da quello deliberante deputato a vigilare (articolo 337) sulla osservanza delle deliberazioni del tribunale.

Nella materia penale si ritiene di dover superare definitivamente ogni remora all'attribuzione al giudice minorile di tutta la competenza in materia, con la previsione di un meccanismo che consenta di regolare opportunamente la separazione dei giudici nei casi di minori autori di reati in concorso con adulti.

Razionalizzazione delle strutture territoriali

Per quanto riguarda il tribunale per i minorenni si rileva che attualmente esistono nel territorio nazionale 26 tribunali per i minorenni (uno per ogni distretto di corte d'appello o sezioni distaccate di corte d'appello), con enormi differenze sia nella estensione territoriale di ciascuna circoscrizione (e nella distanza delle località periferiche del capoluogo) sia nel rapporto giudici minorili-popolazione. Nell'allegato *B* sono riepologati i dati distretto per distretto.

Per quanto riguarda gli uffici del giudice tutelare si rileva, al contrario, che l'esistenza di ben 904 sedi (tante quante le preture, presso le quali sono istituiti) dà luogo ad una ingiustificata dispersione di mezzi e di personale e, soprattutto, impedisce spesso – dato l'esercizio promiscuo e talora marginale di tale funzione da parte dei pretori (come avviene nella maggioranza dei casi) – l'acquisizione da parte del magistrato addetto di una

adeguata specializzazione nella materia e di una conseguente capacità di presenza e di attenzione ai bisogni del minore.

Con il disegno di legge si ritiene di poter ovviare contestualmente ad entrambi gli squilibri mediante l'individuazione di una dimensione territoriale ottimale comune delle due strutture, coincidente con la circoscrizione provinciale (anche con accorpamento di due o più province ma senza che tale circoscrizione venga mai frazionata).

La ripartizione territoriale delle sedi e il nuovo rapporto magistrato-popolazione che ne consegue sono esposti nell'allegato *C*).

I tribunali e le procure per i minorenni vengono aumentati da 26 a 50. Ma contemporaneamente si riducono gli uffici del giudice tutelare da 904 a 50 e le sezioni per i minorenni delle corti d'appello da 26 a 19 (corrispondenti agli attuali capoluoghi di regione, con esclusione della Valle d'Aosta), e si trasferisce ai tribunali per i minorenni la materia familiare-minorile attualmente competenza dei 160 tribunali ordinari. realizza in tal modo una evidente concentrazione delle competenze presso un numero di uffici limitato e specializzato, con altrettanto evidente risparmio di risorse materiali e di impiego di personale e, però, al tempo stesso con un migliore rapporto magistrati-popolazione (1 a 296.000 anzichè 1 a 36.000).

Modifiche alla distribuzione del personale

Si rileva, infatti, che l'organico dei magistrati minorili addetti a tempo pieno alla giustizia minorile presso i tribunali e le procure della Repubblica per i minorenni è, attualmente, di 155 unità (109 giudici e 46 magistrati del pubblico ministero), con un rapporto popolazione-magistrati minorili pari a 1 a 362.000 (vedi allegato B).

Sono, inoltre, addetti alla giustizia minorile, ma con funzioni promiscue, 1.566 magistrati e precisamente:

104 magistrati (78 giudici e 26 magistrati del pubblico ministero) presso le sezioni minorenni delle corti d'appello;

480 magistrati di primo grado (costituenti 160 collegi presso altrettanti tribunali ordinari) addetti alla materia familiare-minorile (separazioni, divorzi, eccetera);

78 magistrati di appello (costituenti 26 collegi presso altrettante corti d'appello);

904 giudici tutelari (alcuni dei quali, nelle città maggiori, addetti a tempo pieno e talora affiancati nelle funzioni da altri magistrati della pretura).

Anche calcolando che tali magistrati siano impegnati, mediamente, nella trattazione della materia minorile soltanto nella misura del 10 per cento della loro attività, si può fondatamente ritenere che il volume complessivo del loro lavoro sia pari a quello di 156 magistrati addetti a tempo pieno alla stessa materia.

Si possono, dunque ritenere attualmente addetti alla trattazione della materia, di cui al presente disegno di legge, 311 magistrati.

Il nuovo organico dei magistrati minorili qui proposto prevede, invece, l'impiego di 258 magistrati addetti a tempo pieno e di 38 con funzioni non esclusive come si rileva dal seguente riepilogo:

127

Presidenti e magistrati dei tribunali ...

Con funzioni esclusive:

Procuratori e sostituti delle procure	63
Magistrati degli uffici del giudice tu- telare	68
	258
Con funzioni promiscue:	
Presidenti delle sezioni specializzate	
per minori	19
Avvocati generali o procuratori generali presso le corti d'appello	
	20
	38

Con il presente disegno di legge si propone, dunque, un assetto nel quale si verificano, contestualmente, una unificazione di competenze e di organi, una migliore distribuzione delle strutture nel territorio, un miglior rapporto magistrati-popolazione e un minor impiego complessivo di personale, con conseguente aumento di personale e conseguente

aumento della «produttività» di ciascun magistrato e del sistema nel suo complesso.

Specializzazione del giudice minorile

L'esigenza di specializzazione del giudice addetto alla materia familiare-minorile è perseguita attraverso i seguenti strumenti:

- a) l'eliminazione della figura del giudice con funzioni promiscue (minorili e ordinarie), con la scomparsa delle competenze in materia minorile del tribunale ordinario e la loro attribuzione al tribunale per i minorenni, con lo scorporo dell'ufficio del giudice tutelare dalle preture e la sua aggregazione con funzioni esclusive e a tempo pieno al tribunale per i minorenni, oltre che con la previsione della stabilità nell'esercizio della funzione minorile (se non con la sua esclusività) del presidente della sezione minorenni;
- b) la previsione di occasioni e strumenti di preparazione specializzata per il reclutamento dei nuovi magistrati minorili e per l'aggiornamento periodico di quelli che esercitano le funzioni, nonchè con il riconoscimento della rilevanza decisiva, nell'avvicendamento dei magistrati tra i vari uffici, alla pregressa esperienza nelle strutture giudiziarie minorili;
- c) la modifica della composizione del collegio giudicante, che (in primo grado come in appello) si prevede sia costituito da un magistrato «togato» e da due «giudici esperti».

È utile, a questo proposito, un breve approfondimento delle motivazioni della proposta.

Riconosciuta la necessità del mantenimento della collegialità (sia in sede civile che in sede penale), se non altro per non differenziare eccessivamente, almeno sotto questo aspetto, il modello «minorile» da quello «ordinario», si pone anzitutto la questione della opportunità o meno del mantenimento del carattere composito del collegio (giudici togati e laici).

È utile ricordare che nella fase iniziale della costituzione dei tribunali per i minorenni la partecipazione dei componenti privati ebbe, storicamente, una funzione strutturante e specializzante dello stesso organo giudiziario minorile, dal momento che i magistrati togati, appartenenti a tutti gli effetti all'organico dei

tribunali ordinari e «comandati», con impegno di servizio limitato, presso i tribunali per i minorenni, trovavano nel confronto con gli esperti l'unico momento di riflessione sui problemi del disadattamento minorile e da esso traevano motivazione per affinare il carattere specifico degli interventi giudiziari nei confronti dei minori.

Realizzatasi progressivamente la piena autonomia strutturale e organizzativa del tribunale per i minorenni, ed avendo tale struttura trovato, in qualche modo, in se stessa le ragioni della sua specializzazione, l'iniziale ruolo svolto dagli esperti è, in gran parte, venuto meno.

Si è affermata però a questo punto una diversa giustificazione della presenza degli esperti nel collegio: è prevalsa cioè la tesi che invocava l'indispensabile coinvolgimento degli operatori sociali, come momento essenziale ed espressione significativa della «partecipazione» delle strutture sociali nella individuazione delle forme di trattamento del minore.

Tale concezione «partecipazionista» che, ove attuata, ha certo consentito uno scambio intenso e inusuale di esperienze tra struttura giudiziaria e strutture socio-ambientali (non senza momenti di tensione, di ambiguità, di incomprensione), mentre esprime, per un verso, un'esigenza autentica di un più vivo e diretto collegamento degli interventi giudiziari minorili con gli indirizzi e le metodologie di trattamento dei servizi del territorio, non può tuttavia essere recepita in forme tali da snaturare l'essenziale autonomia del momento decisionale nella tutela dei diritti dei minori.

Ciò premesso, si ritiene che – indipendentemente da ogni valutazione sulla maggiore o minore validità delle «ideologie» che hanno ispirato le due diverse concezioni del ruolo dei componenti privati (psicologico-individualista quella sottesa al ruolo «specializzante», socioambientalista quella che ispira la concezione «partecipazionistica») – si possano correttamente formulare le seguenti proposizioni:

la partecipazione di componenti privati all'attività giudiziaria dei tribunali per i minorenni ha costituito un fattore non secondario di stimolo alla formazione di una cultura del giudice minorile e di maturazione degli indirizzi valutativi ed operativi, che, al di là delle

angustie del sistema normativo e delle carenze delle strutture e dei servizi, ha consentito ai tribunali per i minorenni di assumere un ruolo trainante e promozionale nei confronti delle stesse strutture educative addette al trattamento dei minori oltre che nei confronti delle strutture socio-assistenziali del territorio;

il persistente sistema di reclutamento dei giudici minorili dai quadri della magistratura ordinaria indipendentemente da una specifica preparazione professionale rende insostituibile l'integrazione, nel collegio, del contributo specializzato di esperienze e di conoscenze dell'esperto con l'apporto squisitamente giuridico-formale e garantista del giudice togato;

l'apporto specialistico risulterà tanto più pregnante e aderente alle esigenze del giudizio quanto più derivi non da mera preparazione teorica ma dalla esperienza nel settore specializzato degli interventi relativi all'infanzia e all'adolescenza.

Poichè una tale integrazione di preparazione scientifica e di esperienza professionale specifica non è normalmente individuabile che negli operatori dipendenti dalle strutture pubbliche (essendo assai difficile reperire e inserire proficuamente nella struttura giudiziaria liberi professionisti operanti nel privato), si pone l'esigenza di individuare un meccanismo di cooptazione, che da un lato promuova e valorizzi la collaborazione delle strutture pubbliche e dall'altro salvaguardi criteri di scelta svincolati, per quanto possibile, da ogni condizionamento politico, campanilistico o corporativo.

In conclusione si può ipotizzare una facoltà (e un obbligo) dell'ente locale, che si ritiene conveniente individuare nella provincia, di proporre una rosa di nomi nell'ambito dei quali il consiglio giudiziario o il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del parere del presidente del tribunale per i minorenni, scelga i componenti da nominare. La prospettata composizione del collegio giudicante (un giudice togato e due laici) può suscitare perplessità, ma in relazione alla prevedibile preoccupazione che tra i due componenti laici possa determinarsi una sistematica alleanza volta a mettere in minoranza il giudice togato (preoccupazione, peraltro, del tutto analoga a quella che potrebbe sorgere nell'ipotesi opposta - due togati e un laico per il ruolo del laico), si può osservare che la presenza maggioritaria degli esperti può trovare la sua giustificazione teorica nella considerazione che ogni intervento del tribunale per i minorenni nei confronti di un minore è essenzialmente un'operazione di carattere educativo che attinge le sue motivazioni da presupposti culturali essenzialmente metagiuridici (pedagogici, psicologici, sociali). In questo contesto il contributo del giudice togato può ben essere limitato alla funzione di garante giuridico (sotto il profilo formale, cioè tecnico-giuridico) del rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico e, in esso, dei diritti del minore. Sotto un profilo pratico è innegabile il vantaggio di vincolare un solo giudice togato nell'attività del collegio ottenendosi, con ciò, a parità di magistrati disponibili, la duplicazione dei collegi o, comunque, una più intensa attività complessiva dell'organo giudiziario minorile.

Appare, infine, opportuno escludere ogni discriminazione per sesso nei componenti del collegio.

Raccordo con le strutture locali di servizi sociosanitari

Il raccordo della struttura giudiziaria minorile con la realtà dei presìdi assistenziali e delle strutture istituzionali locali chiamate al trattamento delle problematiche minorili è realizzato anzitutto, come si è visto nel paragrafo precedente, attraverso il meccanismo di cooptazione dei giudici-esperti, volto a dare spazio e ruolo, a livello istituzionale, ai componenti delle *équipes* specialistiche delle nuove strutture socio-assistenziali del territorio.

Ad un livello più strettamente operativo, il collegamento è garantito dalla norma (articolo 17) che prevede espressamente il riferimento, per tutti gli interventi del giudice minorile, ai servizi locali.

Ufficio pubblico di tutela

Esiste la necessità che gli uffici della «tutela» e della «curatela», prima di fatto relegati –

- 9 -

ntella prassi più diffusa degli uffici dei giudici tutelari – a funzioni di difesa degli interessi patrimoniali dei minori, assumano il rilievo e l'efficacia richiesti dalla legge: istituti volti a realizzare la protezione integrale del minore (cioè della sua personalità nei diversi svolgimenti) nelle situazione di crisi dell'istituto familiare. Allora, nei casi in cui tali uffici non possano essere convenientemente conferiti (come accade spesso) agli stretti congiunti, occorre che le relative funzioni siano svolte da persone addette ad un ufficio pubblico che si caratterizzi:

per la natura pubblica della sua struttura e delle sue finalità in armonia con l'interesse pubblico alla tutela dell'infanzia;

per l'elevata qualificazione professionale delle persone chiamate a comporlo;

per la sua autonomia sia rispetto alle strutture giudiziare sia rispetto alle strutture dei servizi socio-assistenziali dell'ambiente;

per la generale investitura di funzioni sia in ordine agli uffici tradizionali della tutela e della curatela già previsti dalle leggi vigenti sia in ordine ad ogni altro istituto integrativo e complementare della potestà genitoriale che potrà essere introdotto dalla leggi.

Per la localizzazione di tale ufficio, risultando troppo vasta la dimensione territoriale della provincia ed eccessivamente frammentata quella dei singoli comuni, si propone quella dei comuni sedi delle unità locali dei servizi socio-assistenziali (che, in media, si calcola non siano più di 4-5 per ogni provincia).

Illustrazione dell'articolato

Articolo 1. (Giudici minorili di primo grado). – L'individuazione delle sedi delle nuove strutture giudiziarie minorili è fatta con riferimento alle circoscrizioni provinciali (comprensive a loro volta dei circondari giudiziari), alla contiguità territoriale tra più province, alla inopportunità dello smembramento di una circoscrizione provinciale (anche se di dimensioni superiori alla media o più intensamente popolata) e ad un rapporto medio magistrati minorili-popolazione pari a 1 a 300.000 circa, (con le oscillazioni richieste, in taluni casi, o

dalla necessità di garantire almeno un tribunale in una regione – esempio Molise – ovvero di non suddividere unità urbane, anche se di grandi dimensioni come Roma o Milano).

Per il Friuli-Venezia Giulia si è indicata Udine (e non Trieste) sede del tribunale per i minorenni, per essere questa città il capoluogo di una provincia che, da sola, è abitata da metà della popolazione dell'intera regione.

Si propone di aggregare Massa Carrara al tribunale per i minorenni di Lucca per evitare «sconfinamenti» delle nuove circoscrizioni in regioni diverse da quelle ove ha sede il tribunale per i minorenni.

Articolo 2. (Giudici minorili di appello). – Si ritiene sufficiente una sola sezione specializzata per i minorenni per ogni regione e si giustifica, peraltro, in tal modo, l'attribuzione al presidente della stessa di funzioni in linea di massima esclusive (art. 5).

Articolo 3. (Composizione del tribunale per i minorenni). – La determinazione del numero dei magistrati giudicanti addetti a ciascun tribunale è stata fatta con riferimento, in linea di massima, ad un rapporto giudice-abitanti pari a 1 a 500.000. Il numero dei giudici-esperti è stato determinato stabilendo, in linea di massima, un rapporto di 2 a 1 rispetto ai togati con un minimo, comunque, di 3 per ogni tribunale per i minorenni.

Si è ritenuto superfluo mantenere la distinzione tra effettivi e supplenti, essendo palese l'esigenza di una rotazione dei giudici-esperti nei vari collegi, se non altro per il necessario contemperamento delle esigenze di servizio dell'ufficio con gli impegni professionali dei vari giudici.

Articolo 4. (*Composizione del collegio giudicante*). – Si rinvia a quanto esposto al paragrafo D).

Articolo 5. (Composizione della sezione specilizzata per i minori). – La composizione della sezione riflette i criteri per la composizione del collegio di cui all'articolo che segue.

Articolo 6. (Composizione del collegio giudicante). – Per la composizione del collegio valgono le medesime considerazioni esposte per il collegio giudicante di primo grado.

Si rileva che i collegi giudicanti delle sezioni ordinarie della corte d'appello sono già formate da tre giudici: è una incongruenza il mantenimento di un collegio di 5 persone nelle materia minorile.

Articolo 7. (Ufficio del pubblico ministero). -Non si ritiene di dover modificare in alcun modo la struttura e le competenze dell'ufficio del pubblico ministero che, nel suo ruolo di «parte» (portatore di un interesse pubblico, ma pur sempre autenticamente «parte processuale), può e deve farsi carico di una funzione di «canalizzazione» delle richieste e delle attese dell'ambiente sociale concernenti i bisogni del minore nonchè di propulsione degli interventi del giudice. Da un responsabile assolvimento di tale ruolo risulterà esaltata la sua funzione di organo promozionale (autentico «promotore di giustizia» per il minore) e assumerà il dovuto risalto la funzione «terziaria» e garantista del giudice.

Di qui l'esigenza della immancabile presenza e partecipazione del pubblico ministero sia nel procedimento penale che in quello civile (anche qui in termini di presenza fisica), con conseguente rigetto di ogni proposta tendente direttamente o indirettamente ad escluderlo o emarginarlo.

Articolo 8. (*Ufficio del giudice tutelare*). – Il giudice tutelare mantiene inalterate le competenze attribuitegli dalle leggi in vigore, anche nei confronti degli incapaci maggiorenni.

Tali attribuzioni, peraltro, con l'aggregazione del suo ufficio al tribunale per i minorenni, vengono svolte da magistrati addetti in via esclusiva all'esercizio di tali funzioni.

Rimane inalterata la sua autonomia anche nei confronti del tribunale per i minorenni.

Articolo 9. (Ufficio di pubblica tutela). – Per la scelta delle persone chiamate ad esercitare tale ufficio si è adottato un meccanismo di designazione e di nomina che consenta la scelta di persone che, oltre a possedere gli indispensabili requisiti di preparazione in campo sociale e giuridico, costituiscano l'espressione diretta dell'interesse delle comunità locali ad una corretta ed efficace gestione degli interventi atti a garantire la tutela dei minori nelle situazioni di bisogno.

Articolo 10. (Sedi degli uffici giudiziari minorili). – Appare opportuno mantenere la competenza dei centri distrettuali del Ministro di grazia e giustizia per il reperimento, l'attrezzatura e la manutenzione delle sedi degli uffici giudiziari minorili.

Art. 11. (Ruolo autonomo dei magistrati per i minori). – Si propone di estendere l'attuale ruolo autonomo dei giudici minorili (istituito con la citata legge 9 maggio 1971, n. 35) ai giudici tutelari e ai presidenti di sezioni delle corti d'appello (entrambi addetti a tempo pieno alla materia minorile) senza alcuna innovazione circa la possbilità di passaggio dei giudici minorili al ruolo dei giudici ordinari e viceversa (salvo, in questo secondo caso, la necessità di un preventiva preparazione come previsto nell'articolo seguente).

Articolo 12. (Nomina dei magistrati per i minori). – Senza voler affrontare in questa sede i problemi più attuali e ampiamente discussi – relativi ai criteri generali di preparazione dei magistrati e di destinazione alle varie funzioni – appare tuttavia necessario garantire per i giudici minorili un livello minimo di specializzazione.

Si propongono:

- a) un meccanismo che garantisca un minimo di preliminare informazione delle problematiche minorili ai magistrati assegnati per la prima volta nelle strutture giudiziarie minorili;
- b) la valorizzazione del patrimonio di esperienza specifica acquisita dai magistrati minorili nell'esercizio delle loro funzioni attraverso il riconoscimento della rilevanza determinante della specializzazione in occasione dell'attribuzione di uffici direttivi e di copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari minorili:
- c) il periodico aggiornamento culturale dei giudici attraverso la partecipazione a corsi residenziali (o seminari) organizzati dal Consiglio superiore della magistratura.

Articoli 13 e 14. (*Nomina e doveri dei giudici esperti*). – Sui criteri di cooptazione dei giudici-esperti dei tribunali per i minorenni si rinvia a quanto esposto al paragrafo D).

Quanto alla nomina dei giudici-esperti presso le sezioni specializzate della corte d'appello si ritiene che, in analogia a quanto avviene per i magistrati togati, debba farsi applicazione esclusiva del criterio della scelta tra coloro che abbiano già esercitato per un congruo periodo tali funzioni nei collegi di primo grado.

Articolo 15. (Magistrato di sorveglianza). – Non si ritiene opportuno introdurre in questa sede alcuna modifica alle funzioni del magistrato di sorveglianza, in attesa della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario minorile prevista dal primo comma dell'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Articolo 16. (Sorveglianza sugli uffici e sui magistrati). – Allo scopo di superare le incertezze interpretative – emerse anche nelle decisioni del Consiglio superiore della magistratura – appare opportuno prevedere espressamente che la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati del tribunale per i minorenni e degli uffici del giudice tutelare sia esercitata, in analogia a quanto previsto per i tribunali ordinari (articolo 229, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario), dal presidente della corte d'appello del distretto del quale fanno parte.

Articolo 17. (*Servizi*). – Poichè con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza dell'ufficio distrettuale di servizio sociale per i minorenni è rimasta limitata ai soli interventi in materia penale, occorre fare riferimento, per ogni forma di indagine e di trattamento concernente i casi rientrati nella competenza civile o «amministrativa» dei giudici minorili, ai servizi degli enti locali, gestiti direttamente dai comuni e dalle province, o dalle strutture associative delegate allo scopo (unità locali di servizi socio-sanitari).

Articolo 18. (*Polizia giudiziaria*). – La natura particolarmente delicata degli interventi della magistratura minorile richiede la collaborazione di una forza di polizia quantitativamente limitata ma qualitativamente specializzata e immediatamente disponibile. Di qui la necessità della istituzione di un nucleo di polizia presso ogni sede di tribunale. Tale nucleo

dovrà operare alle dipendenze esclusive del procuratore della Repubblica per i minorenni, ma potrà essere impiegata anche per gli interventi e servizi richiesti dal presidente del tribunale.

Articolo 19. (Competenze civili). – Con questo articolo viene sancito il principio della competenza generale del tribunale per i minorenni in tutte le materie riguardanti i minori e quella eccezionale del tribunale ordinario nella materia, operandosi, così, un ribaltamento (peraltro già avviato dalla recente giurisprudenza) dell'opposta impostazione dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile finora in vigore.

Restano esclusi dalla competenza del tribunale per i minorenni le cause di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei casi in cui non vi siano figli minori, e i casi concernenti beni di minori tassativamente indicati nel secondo comma.

La positiva esperienza processuale compiuta dai tribunali per i minorenni negli interventi a tutela dei minori nei casi di dissoluzione o grave carenza del nucleo familiare depone a favore della proposta di applicare – quale rito unico per tutti i procedimenti civili – quello previsto dal capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile, recante norme comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

Articolo 20. (Provvedimenti patrimoniali). – Con questa norma si intende proporre la possibilità di includere nel giudizio relativo alla separazione personale, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili e alla dichiarazione di nullità del matrimonio anche la disciplina dei rapporti patrimoniali concernenti i figli e il coniuge (se questi ne faccia richiesta) nei casi in cui tale disciplina sia di facile determinazione.

Tutte le volte, invece, in cui gli accertamenti risultino complessi, il tribunale per i minorenni si limiterà alla determinazione di una provvisionale idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali del coniuge e dei figli minori, mentre il successivo svolgimento della controversia concernente la maggiore o minore disponibilità di risorse tra i coniugi si sposterà dinanzi al tribunale ordinario.

Articoli 21, 22 e 23. – Si tratta di norme che introducono degli aggiustamenti tecnici ai rapporti tra uffici giudiziari minorili per un miglior coordinamento e una maggiore efficacia dei rispettivi interventi.

Articolo 24. (Esclusione dell'obbligo di stare in giudizio con il ministero del difensore). – Rinviando, per una più compiuta disciplina del diritto all'assistenza del difensore nei giudizi civili, all'auspicata riforma del regime del gratuito patrocinio, per una trasformazione di tale istituto in un autentico servizio sociale, si ritiene utile, in questa sede, ribadire la possibilità per le parti di comparire in giudizio dinanzi al tribunale per i minorenni personalmente, anche senza il ministero del difensore, senza alcuna preclusione, naturalmente, della facoltà di avvalersene.

Articolo 25. (Competenza penale esclusiva sui minori). – È ormai generalmente riconosciuta la necessità che la competenza del giudice specializzato a conoscere dei reati commessi dai minori sia assoluta e inderogabile, e in particolare che non sopporti eccezione neppure quando quei reati siano connessi con altri reati commessi da maggiorenni.

Come ha riconosciuto la Corte costituzionale, con una recente sentenza che ha concluso
una lenta evoluzione della sua giurisprudenza
sulla specifica materia (n. 222 del 25 luglio
1983), anche nei casi di connessione che
tradizionalmente giustificano la deroga alla
competenza del tribunale per i minorenni,
l'esigenza del simultaneus processus – che era
il fondamento della deroga – cede ormai alla
preminente esigenza che ispira l'istituzione del
giudice specializzato per i minorenni e che
discende dall'imperativo costituzionale di pro-

tezione della gioventù (articolo 31 della Costituzione). La Corte ha pertanto dichiarato incostituzionale l'articolo 9 della legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza dei tribunali per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato. Sulla stessa linea s'è posta la recentissima legge delega per il nuovo codice di procedura penale (n. 81 del 16 febbraio 1987), che all'articolo 3, lettera *a*), ha stabilito la non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni e procedimenti concernenti imputati maggiorenni.

Si propone quindi una formulazione legislativa della competenza penale che recepisce queste recenti innovazioni normative e che prevede, inoltre, un criterio di coordinamento per lo svolgimento del processo ordinario e del processo minorile quando essi concernano reati connessi.

Articoli 26 e 27. (Norme transitorie e finali). – La necessità di apprestare locali, mezzi e servizi per le nuove strutture e di provvedere ai necessari spostamenti di personale e di affari, consiglia di prevedere una vacatio di un anno.

I proponenti auspicano una sollecita discussione parlamentare su una materia che ha fatto registrare una crescente attenzione e una maturazione di coscienza da parte dell'opinione pubblica. Confidano che tale discussione possa integrare e perfezionare il presente disegno di legge, non ignorando peraltro il rischio che il pur comprensibile intento di affrontare e risolvere tutti i problemi inerenti alla giustizia minorile finisca per ritardare, o addirittura impedire, anche la parziale riforma qui proposta.

ALLEGATO A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE COMPETENZE DEI VARI UFFICI GIUDIZIARI ORDINARI E MINORILI IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI «CIVILI» RIGUARDANTI I MINORI

A) TRIBUNALE PER I MINORENNI

- 1) Ammissione al matrimonio del minore che abbia compiuto sedici anni: articolo 84 del codice civile.
- 2) Nomina del curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali: articolo 90 del codice civile.
- 3) Disposizioni per l'amministrazione del fondo patrimoniale in caso di scioglimento o di annullamento del matrimonio ove vi siano figli minori: articolo 171, secondo comma, del codice civile.
- 4) Attribuzione ai figli minori, in godimento o in proprietà, di una quota dei beni del fondo patrimoniale in caso di annullamento o di scioglimento del matrimonio: articolo 171, terzo comma, del codice civile.
- 5) Costituzione a favore di uno dei coniugi in caso di divisione dei beni della comunione legale dell'usufrutto spettante all'altro coniuge, in relazione alle necessità della prole e dell'affidamento di essa: articolo 194, secondo comma, del codice civile.
- 6) Sentenza che consente il riconoscimento del figlio naturale ove vi sia opposizione da parte dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento: articolo 250, quarto comma, del codice civile.
- 7) Autorizzazione al riconoscimento di figli incestuosi: articolo 251, secondo comma, del codice civile.
- 8) Decisione in ordine all'affidamento del figlio naturale riconosciuto durante il matrimonio; ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse: articolo 252, primo comma, del codice civile.
- 9) Autorizzazione all'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori; determinazione delle condizioni che il genitore affidatario deve osservare e di quelle alle quali l'altro genitore deve attenersi: articolo 252, secondo comma, del codice civile.
- 10) Decisione circa l'assunzione del cognome del padre da parte del figlio minore già riconosciuto dalla madre: articolo 262, terzo comma, del codice civile.
- 11) Autorizzazione alla impugnazione del riconoscimento da parte del figlio minore riconosciuto e nomina al minore di un curatore speciale: articolo 264, secondo comma, del codice civile.
- 12) Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali: articolo 269 del codice civile.

- 13) Decisione circa l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturali; nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore in giudizio: articolo 274 del codice civile.
- 14) Provvedimenti utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali contestuali alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturali: articolo 277, secondo comma, del codice civile.
- 15) Decisione sulla domanda per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione proposta dal figlio naturale cui è preclusa l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturali; autorizzazione a proporre l'azione; nomina di un curatore speciale al minore: articolo 279, primo comma, del codice civile.
- 16) Legittimazione dei figli naturali in età minore: articolo 284 del codice civile.
- 17) Suggerimento, in caso di contrasto tra genitori nell'esercizio della potestà, delle determinazioni più utili nell'interesse del figlio; attribuzione del potere di decisione al genitore ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio: articolo 316, ultimo comma, del codice civile.
- 18) Disposizioni, nell'esclusivo interesse del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, circa l'esercizio della potestà; esclusione dall'esercizio della potestà di entrambi i genitori e nomina di un tutore: articolo 317-bis, secondo comma, del codice civile.
- 19) Suggerimento, in caso di disaccordo o di esercizio difforme delle decisioni concordate in materia di rappresentanza e di amministrazione dei beni dei figli minori, delle determinazioni più utili a questi; attribuzione del potere di decisione al genitore ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio: articolo 320, secondo comma, del codice civile.
- 20) Pronuncia di decadenza dalla potestà del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri; ordine di allontanamento del figlio dalla residenza familiare: articolo 330 del codice civile.
- 21) Reintergrazione nella potestà del genitore decaduto: articolo 332 del codice civile.
- 22) Provvedimenti convenienti (anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare) quando la condotta di uno o di entrambi i genitori appare comunque pregiudiziale al figlio: articolo 333, primo comma, del codice civile.
- 23) determinazione dei predetti provvedimenti: articolo 333, secondo comma, del codice civile.
- 24) Determinazione delle condizioni a cui i genitori debbono attenersi nell'amministrazione del patrimonio del minore; rimozione di uno di essi o di entrambi dall'amministrazione stessa; privazione totale o parziale dell'usufrutto legale; affidamento dell'amministrazione a un curatore: articolo 334 del codice civile.

- 25) Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione e nel godimento dell'usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato: articolo 335 del codice civile.
- 26) Provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio in caso di urgente necessità: articolo 336, ultimo comma, del codice civile.
- 27) Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa (che si trovi nel patrimonio del minore) da parte del tutore: articolo 371, ultimo comma, del codice civile.
- 28) Interdizione del minore emancipato che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente: articolo 414 del codice civile.
- 29) Interdizione o inabilitazione del minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età: articolo 416 del codice civile.
- 30) Nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo o di un curatore provvisorio all'inabilitando nel corso dei procedimenti per interdizione o inabilitazione: articolo 419, terzo comma, del codice civile.
- 31) Decisione in ordine all'affidamento di minori affiliati anteriormente al 1975, in caso di loro successivo riconoscimento: articolo 231 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
- 32) Provvedimenti per i minori dediti all'uso di sostanze stupefacenti (ricovero ospedaliero, trattamento medico ambulatoriale, affidamento al centro medico e di assistenza sociale): articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
- 33) Affidamento familiare in caso di mancanza di assenso dei genitori: articolo 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 34) Provvedimento di cessazione dell'affidamento familiare: articolo 4, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 35) Ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore al termine dell'affidamento familiare: articolo 4, sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 36) Ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore in pendenza di procedimento per l'accertamento della situazione di abbandono: articolo 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 37) Conferma, modifica o revoca dei provvedimenti assunti dal presidente o dal giudice delegato in caso di urgente neessità: articolo 10, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 38) Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori orfani di entrambi i genitori e privi di parenti entro il quarto grado o non riconosciuti; provvedimenti interlocutori: articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 39) Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori (o parenti entro il quarto grado) esistenti; provvedimenti interlocutori: articolo 14 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

- 40) Dichiarazione di non luogo a provvedere in caso di inesistenza degli estremi della situazione di abbandono: articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 41) Decisione sulla opposizione al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità: articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 42) Provvedimenti nell'interesse del minore durante lo stato di adottabilità: articolo 19 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 43) Revoca dello stato di adottabilità: articolo 21 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 44) Decreto di affidamento preadottivo del minore in stato di adottabilità ai coniugi aspiranti all'adozione: articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 45) Revoca dell'affidamento preadottivo e opportuni provvedimenti temporanei: articolo 23 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 46) Dichiarazione di adozione: articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 47) Dichiarazione di idoneità dei coniugi che intendono adottare un minore straniero: articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 48) Dichiarazione di efficacia nello Stato dei provvedimenti di adozione, di affidamento preadottivo o in materia di tutela e di altri istituti di protezione dei minori emessi da una autorità straniera nei confronti di minori stranieri: articolo 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 49) Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori stranieri per i quali sia stato rilasciato «nulla osta» del Ministro degli affari esteri: articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 50) Adozione di minori in casi particolari: articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 51) Provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni in caso di cessazione dell'esercizio della potestà da parte degli adottanti: articolo 50 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 52) Revoca dell'adozione dichiarata in casi particolari, per fatti addebitabili all'adottato; provvedimenti opportuni: articolo 51 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 53) Revoca dell'adozione dichiarata in casi particolari, per fatti addebitabili all'adottante; provvedimenti opportuni: articolo 52 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 54) Provvedimento che dispone l'esecuzione di indagini per accertare la veridicità del riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore; autorizzazione ad impugnare il riconoscimento e nomina di un curatore speciale: articolo 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 55) Decreto di estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli affiliati o adottati con la soppressa «adozione ordinaria»: articolo 79 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

56) Disposizioni concernenti l'erogazione temporanea in favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore affidato: articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Presidente o giudice delegato

- 57) Ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore in pendenza di procedimento per l'accertamento della situazione di abbandono, in caso di urgente necessità: articolo 10, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 58) Decreto motivato di prescrizioni ai genitori o ai parenti per garantire l'educazione del minore dopo la loro audizione in ordine alla situazione di abbandono: articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

B) TRIBUNALE ORDINARIO

- 1) Annullamento del matrimonio contratto dal minore con violazione delle disposizioni concernenti il limite minimo di età e l'autorizzazione del tribunale per i minorenni: articolo 117, secondo comma, del codice civile.
- 2) Separazione temporanea di coniugi minorenni in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio: articolo 126 del codice civile.
- 3) Provvedimenti riguardanti i figli minori in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio di coniugi in buona fede (matrimonio putativo): articolo 129, secondo comma, del codice civile.
- 4) Sequestro dei beni del coniuge allontanatosi dalla residenza familiare, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole: articolo 146, terzo comma, del codice civile.
- 5) Decisione sull'opposizione al decreto del presidente del tribunale che ha ordinato il versamento diretto di una quota dei redditi del coniuge inadempiente a favore dell'altro coniuge o di chi sopporta le spese di mantenimento della prole: articolo 148, quarto comma, del codice civile.
- 6) Determinazione del coniuge al quale sono affidati i figli e adozione di ogni altro provvedimento relativo alla prole in caso di pronuncia di separazione personale giudiziale; revisione di tali disposizioni: articolo 155 del codice civile.
- 7) Indicazione delle modificazioni da adottare nell'interesse dei figli agli accordi della separazione personale consensuale: articolo 158, secondo comma, del codice civile.
- 8) Autorizzazione ai coniugi al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione su beni del fondo patrimoniale in presenza di figli minori: articolo 169 del codice civile.
- 9) Esclusione del coniuge minorenne dall'amministrazione dei beni nella comunione legale ed eventuale reintegrazione: articolo 183 del codice civile.

- 10) Nomina al minore che ha compiuto 16 anni di un curatore speciale per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità: articolo 244, ultimo comma, del codice civile.
- 11) Nomina di un curatore al minore litisconsorte necessario nel giudizio di disconoscimento della paternità: articolo 247, secondo comma, del codice civile.
- 12) Nomina di un curatore al minore nei cui confronti è proposta azione di contestazione della legittimità: articolo 248, terzo comma, del codice civile.
- 13) Provvedimenti opportuni nell'interesse del figlio, in pendenza del giudizio di impugnazione del riconoscimento: articolo 268 del codice civile.
- 14) Regolazione dell'esercizio della potestà comune sui figli in caso di separazione, di scioglimento, di annullamento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento dei figli ad uno dei coniugi: articolo 317, secondo comma, del codice civile.
- 15) Autorizzazione ai genitori alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del figlio minore: articolo 320, quinto comma, del codice civile.
- 16) Autorizzazione al tutore a compiere taluni atti concernenti i beni del minore: articolo 375, primo comma, del codice civile.
- 17) Annullamento degli stessi atti compiuti senza osservare le norme prescritte: articolo 377 del codice civile.
- 18) Annullamento di atti di acquisto di beni del minore ad opera del tutore o del protutore: articolo 378 del codice civile.
- 19) Autorizzazione al curatore dell'emancipato per il compimento di taluni atti concernenti i beni del minore: articolo 394, terzo comma, del codice civile.
- 20) Autorizzazione al minore dell'emancipato per l'esercizio di un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore: articolo 397, primo comma, del codice civile.
- 21) Determinazione del coniuge cui i figli debbono essere affidati in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ogni altro provvedimento nell'interesse della prole: articolo 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
- 22) Revisione, per sopravvenuti giustificati motivi, delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (dettate con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio): articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

Presidente del tribunale

23) Decreto di versamento diretto di una quota del reddito del coniuge inadempiente all'obbligazione di mantenere i figli a favore dell'altro coniuge

o di chi sopporta le relative spese: articolo 148, secondo comma, del codice civile.

- 24) Provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole nella prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale giudiziale: articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile.
- 25) Provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole nella prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: articolo 4, sesto comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

Giudice istruttore

- 26) Revoca o modifica dei provvedimenti del presidente nell'interesse della prole nella prima udienza del giudizio di separazione personale: articolo 708, quarto comma, del codice di procedura civile.
- 27) Revoca o modifica dei provvedimenti del presidente nell'interesse della prole nella prima udienza del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: articolo 4, sesto comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

C) GIUDICE TUTELARE

- 1) Ricezione della dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale: articolo 254, primo comma, del codice civile.
- 2) Autorizzazione al tutore a proporre nell'interesse del minore azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturali; nomina di curatore speciale al minore: articolo 273, primo comma, del codice civile.
- 3) Richiamo del figlio minore allontanatosi senza permesso dalla casa dei genitori o del genitore esercente la potestà: articolo 318 del codice civile.
- 4) Autorizzazione ai genitori a compiere alcuni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo: articolo 320, terzo e quarto comma, del codice civile.
- 5) Parere circa la concessione da parte del tribunale dell'autorizzazione ai genitori alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale del figlio minore; autorizzazione all'esercizio provvisorio: articolo 320, quinto comma, del codice civile.
- 6) Nomina di un curatore speciale ai figli minori nel caso di conflitto di interessi tra di loro o tra essi e i genitori: articolo 320, ultimo comma, del codice civile.
- 7) Nomina al figlio minore di un curatore speciale autorizzato a compiere atti nell'interesse del figlio eccedenti l'ordinaria amministrazione che i genitori non possono o non vogliono compiere: articolo 321 del codice civile.

- 8) Vigilanza sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per i minorenni per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni del minore da parte del genitore: articolo 337 del codice civile.
- 9) Apertura della tutela nei confronti dei minori i cui genitori sono deceduti o per altre cause non possono esercitare la potestà: articolo 343 del codice civile.
- 10) Soprintendenza alle tutele e curatele: articolo 344 del codice civile.
- 11) Nomina del tutore e del protutore: articolo 346 del codice civile.
- 12) Provvedimenti urgenti occorrenti per la cura del minore e per conservare e amministrare il suo patrimonio prima che il tutore abbia assunto le funzioni: articolo 361 del codice civile.
- 13) Proroga del termine per il compimento da parte del tutore dell'inventario dei beni del minore: articolo 362, secondo comma, del codice civile.
- 14) Deliberazioni contenenti direttive sulla conduzione della tutela: articolo 371, primo comma, del codice civile.
- 15) Autorizzazione al tutore per l'esercizio provvisorio dell'impresa che si trovi nel patrimonio del minore, in pendenza della relativa deliberazione del tribunale per i minorenni: articolo 371, ultimo comma, del codice civile.
- 16) Autorizzazione al tutore per l'investimento di capitali del minore: articolo 372 del codice civile.
- 17) Ordine di deposito in cauta custodia di titoli al portatore che si trovino nel patrimonio del minore: articolo 373 del codice civile.
- 18) Autorizzazione al tutore per il compimento di taluni atti di disposizione dei beni del minore: articolo 374 del codice civile.
- 19) Parere circa l'autorizzazione del tribunale al tutore per il compimento di altri atti di disposizione dei beni del minore: articolo 375, secondo comma, del codice civile.
- 20) Determinazione del modo di erogazione e di reimpiego del prezzo ricavato dalla vendita dei beni del minore: articolo 376, secondo comma, del codice civile.
- 21) Assegnazione al tutore di una equa indennità per l'ufficio tutelare: articolo 379, secondo comma, del codice civile.
- 22) Imposizione di una cauzione al tutore; eventuale revoca, anche parziale: articolo 381 del codice civile.
 - 23) Esonero del tutore dall'ufficio: articolo 383 del codice civile.
 - 24) Rimozione del tutore dall'ufficio: articolo 384 del codice civile.
- 25) Sospensione del tutore dall'ufficio: articolo 384, secondo comma, del codice civile.

- 26) Approvazione del conto finale dell'amministrazione dei beni del minore: articolo 386, secondo comma, del codice civile.
- 27) Nomina di un unico curatore ai coniugi entrambi minorenni: articolo 392, secondo comma, del codice civile.
- 28) Autorizzazione al curatore del minore emancipato per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del minore: articolo 394, terzo comma, del codice civile.
- 29) Nomina di un curatore speciale nel caso di conflitto di interessi tra minore emancipato e curatore: articolo 394, quarto comma, del codice civile.
- 30) Nomina di un curatore speciale al minore emancipato nel caso di rifiuto del consenso del curatore: articolo 395 del codice civile.
- 31) Parere circa l'autorizzazione al minore emancipato all'esercizio di una impresa commerciale: articolo 397 del codice civile.
- 32) Autorizzazione al rilascio del passaporto: *a*) ai minori sottoposti all'autorità genitoriale o tutoria che siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso di quest'ultima; *b*) al genitore che, avendo prole minore, non ottenga l'assenso dell'altro coniuge o sia da esso legalmente separato: articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
- 33) Vigilanza sull'affidamento dei figli disposto dal tribunale con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: articolo 6, secondo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
- 34) Dichiarazione circa il provvedimento più adeguato all'interesse del figlio in caso di ricorso del genitore divorziato non esercente la potestà: articolo 11, terzo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
- 35) Autorizzazione alla donna minorenne a decidere l'interruzione della gravidanza: articolo 12, secondo comma, della legge 22 maggio 4978, n. 194.
- 36) Fissazione di limiti e condizioni alla ripresa da parte dei genitori dell'esercizio della potestà sul figlio ricoverato in un istituto di assistenza: articolo 3, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 37) Decreto di esecutività dell'affidamento familiare di minore disposto dal servizio locale: articolo 4, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 38) Richiesta al tribunale per i minorenni di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore al termine dell'affidamento familiare: articolo 4, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 39) Relazione al tribunale per i minorenni sui minori segnalati negli elenchi semestrali degli istituti di assistenza che risultino in situazione di abbandono: articolo 9, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 40) Ispezioni semestrali e straordinarie negli istituti di assistenza che ricoverino minori: articolo 9, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

- 41) Trasmissione al tribunale per i minorenni della segnalazione dovuta da chi, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie presso di sè un minore per più di sei mesi: articolo 9, sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 42) Accertamenti, delegati dal tribunale per i minorenni, sull'osservanza delle prescrizioni impartite ai genitori o ai parenti dei minori dei quali è stata segnalata la situazione di abbandono: articolo 12, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 43) Vigilanza, delegata dal tribunale per i minorenni, sull'andamento dell'affidamento preadottivo: articolo 22, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 44) Richiesta al tribunale per i minorenni di revoca dell'affidamento preadottivo: articolo 23, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 45) Sua (eventuale) consultazione da parte del tribunale per i minorenni in sede di procedimento di revoca dell'affidamento preadottivo: articolo 23 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 46) Sua (eventuale) consultazione da parte della sezione minorenni della corte d'appello in caso di reclamo avverso il decreto del tribunale per i minorenni di affidamento preadottivo o di revoca dello stesso: articolo 24, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 47) Sua preventiva consultazione circa il provvedimento di adozione: articolo 25, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 48) Sua (eventuale) consultazione da parte della sezione minorenni in caso di reclamo avverso il decreto del tribunale per i minorenni relativo all'adozione: articolo 26, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 49) Esplicazione nei confronti dei minori adottati «in casi particolari» delle attribuzioni concernenti l'esercizio della tutela: articolo 49, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 50) Rimozione dell'adottante che omette di fare l'inventario (o fa un inventario infedele) dall'amministrazione dei beni dell'adottato: articolo 49, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

D) PRETORE

- 1) Intervento per tentare di raggiungere una soluzione concordata tra coniugi, in caso di disaccordo sull'indirizzo della vita familiare: articolo 145, primo comma, del codice civile.
- 2) Adozione, con provvedimento, della soluzione ritenuta più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia: articolo 145, secondo comma, del codice civile.
- 3) Provvedimenti necessari, a norma delle leggi civili, per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice penale che importano la perdita o la sospensione della potestà del genitore: articolo 587, terzo comma, del codice di procedura penale.

E) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Cambiamento del nome che riveli l'origine illegittima (del minore legittimato con la dichiarazione di adozione): articolo 158 de regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

F) GIUDICE PENALE

- 1) Perdita della potestà da parte del genitore condannato all'ergastolo: articolo 32, secondo comma, del codice penale.
- 2) Sospensione dall'esercizio della potestà durante l'espiazione della pena del genitore condannato ad una pena non inferiore a cinque anni: articolo 32, terzo comma, del codice penale.
- 3) Sospensione dall'esercizio della potestà per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta in caso di condanna per reati commessi con abuso della potestà sui figli: articolo 34, secondo comma, del codice penale.
- 4) Perdita della potestà in caso di condanna per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante: articolo 541, primo comma, del codice penale.
- 5) Perdita della potestà da parte del genitore (o del tutore) condannato per il reato di incesto: articolo 564, ultimo comma, del codice penale.
- 6) Perdita della potestà da parte del genitore (o del tutore) condannato per delitti contro lo stato di famiglia: articolo 569 del codice penale.

ALLEGATO B

SEDI	Magistrati giudicanti	Magistrati del P. M.	Abitanti del distretto	Rapporto magistrati abitanti
Ancona	2	1	1.410.000	1/470.000
Bari	5	2	2.135.000	1/305.000
Bologna	5	3	3.940.000	1/492.000
Brescia	3	4	2.615.000	1/456.000
Cagliari	4	1	1.585.000	1/317.000
Caltanissetta	2	1	47.000	1/156.000
Catania	4	3	1.660.000	1/237.000
Catanzaro	3	1	1.465.000	1/366.000
Firenze	5	3	3.370.000	1/421.000
Genova	5	3	2.005.000	1/250.000
L'Aquila		1	1.215.000	1/405.000
Lecce	4	2	1.715.000	1/285.000
Messina	2	1	660.000	1/218.000
Milano	11	4	6.285.000	1/419.000
Napoli	11	7	4.405.000	1/244.000
Palermo	4	2	2.070.000	1/345.000
Perugia	2	1	805.000	1/268.000
Potenza	2	1	605.000	1/201.000
Roma	11	6	4.970.000	1/292.000
Torino	7	3	4.560.000	1/456.000
Trento	2	1	870.000	1/290.000
Trieste	3	1	1.230.000	1/307.000
Venezia	5	2	4.310.000	1/615.000
Campobasso	2	1	325.000	1/108.000
Reggio Calabria	2	1	565.000	1/188.000
Salerno	2	1	1.000.000	1/333.000
Totale	109	46	56.245.000	1/362.000

Nota - I dati relativi alla popolazione (censimento 1981: Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1983, n. 95) sono arrotondati a 5.000.

Allegato C

S E D I Torino	Magistrati giudicanti	Magistrati del P. M. Abitanti del distre		el distretto	Rapporto magistrati abitanti
	5	2	2.325.000 110.000	2.435.000	1/347.000
Alessandria	3	1	465.000 545.000 215.000	1.225.000	1/306.000
Novara Vercelli	2	1	505.000 395.000	900.000	1/300.000
Genova La Spezia	3	2	1.040.000 240.000	1.280.000	1/256.000
SavonaImperia	1	1	295.000 225.000	520.000	1/260.000
Milano	8	3	4.040.000	4.040.000	1/267.000
Como	3	2	775.000 785.000	1.560.000	1/312.000
Brescia	2	1	1.015.000	1.015.000	1/338.000
Bergamo	2	1	895.000 175.000	1.070.000	1/356.000
Cremona	3	1	330.000 375.000 510.000	1.215.000	1/303.000
TrentoBolzano	2	1	440.000 430.000	870.000	1/290.000
Venezia	2	1	825.000	825.000	1/275.000
Treviso Belluno	2	1	715.000 220.000	935.000	1/311.000
Padova	2	1	805.000 250.000	1.055.000	1/351.000
Verona Vicenza	3	1	770.000 725.000	1.495.000	1/373.000
Udine	3	1	530.000 275.000 280.000 145.000	1.230.000	1/307.000

(Segue: Allegato C)

					D
SEDI	Magistrati del P. M.		Abitanti del distretto		Rapporto magistrati abitanti
Bologna	3	2	925.000		
Ferrara	3	2	380.000	1.305.000	1/261.000
Forlì	2	1	595.000 360.000	955.000	1/318.000
Parma	3	2	395.000 410.000 595.000	1 (00 000	1/22/ 000
Piacenza	_		280.000	1.680.000	1/336.000
Firenze	3	1	1.200.000	1.200.000	1/300.000
Livorno	2	1	345.000 390.000	735.000	1/245.000
Lucca	2	1	385.000 205.000 265.000	855.000	1/85.000
Siena Arezzo Grosseto	2	1	255.000 310.000 220.000	785.000	1/261.000
Perugia Terni	2	1	580.000 225.000	805.000	1/268.000
Ancona Pesaro	2	1	435.000 335.000	770.000	1/256.000
Ascoli Piceno	2	1	350.000 290.000	640.000	1/213.000
Roma	7	3	3.675.000	3.675.000	1/367.000
Latina Frosinone	2	1	430.000 455.000	885.000	1/295.000
Viterbo	1	1	270.000 140.000	410.000	1/205.000
L'Aquila	3	1	290.000 370.000 285.000 270.000	1.215.000	1/303.000
Campobasso	1	1	235.000 90.000	325.000	1/162.000

(Segue: Allegato C)

SEDI	Magistrati giudicanti	Magistrati del P. M.	Abitanti del distretto		Rapporto magistrati abitanti
Napoli	6	3	2.945.000	2.945.000	magistrati abitanti 1/327.000 1/333.000 1/238.000 1/248.000 1/291.000 1/226.000 1/318.000 1/243.000 1/245.000 1/188.000 1/322.000 1/333.000 1/220.000 1/220.000
Salerno	2	1	1.000.000	1.000.000	·
Avellino	2	1	430.000 285.000	715.000	·
Caserta	2	1	745.000	745.000	1/248.000
Bari	3	2	1.455.000	1.455.000	1/291.000
Foggia	2	1	680.000	680.000	1/226.000
Lecce	2	1	760.000	1/253.000	
Taranto Brindisi	2	1	565.000 390.000	955.000	1/318.000
Potenza	2	1	405.000 200.000	605.000	1/201.000
Catanzaro	2	1	730.000	730.000	1/243.000
Cosenza	2	1	735.000	735.000	1/245.000
Reggio Calabria	2	1	565.000	565.000	1/188.000
Palermo Trapani	3	2	1.190.000 420.000	1.610.000	1/322.000
Caltanissetta Enna Agrigento	2	1	280.000 190.000 460.000	930.000	1/310.000
Catania	2	1	1.000.000	1.000.000	1/333.000
Siracusa	2	1	390.000 270.000	660.000	1/220.000
Messina	2	1	660.000	660.000	1/220.000
Cagliari	2	1	725.000	725.000	1/241.000
Sassari	2	1	430.000 155.000 275.000	860.000	1/286.000
Totale	127	63		56.245.000	1/296.000

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 1.

(Giudici minorili di primo grado)

- 1. Sono istituiti, nelle città indicate nell'allegata tabella *A*, un tribunale per i minorenni ed una procura della Repubblica per i minorenni.
- 2. Presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un ufficio del giudice tutelare.
- 3. Sono soppressi gli uffici di giudice tutelare presso le preture.

Art. 2.

(Giudici minorili di appello)

- 1. Presso la corte di appello di ciascun capoluogo di regione è istituita la sezione specializzata per i minorenni.
- 2. Sono soppresse le sezioni per i minorenni nelle corti di appello diverse da quelle di cui al comma 1.

Art. 3.

(Composizione del tribunale per i minorenni)

1. Il tribunale per i minorenni è costituito da un magistrato di corte d'appello, che lo presiede, da uno o più magistrati di tribunale e da due o più giudici-esperti nel numero indicato per gli uni e per gli altri nell'allegata tabella *B*.

Art. 4.

(Composizione del collegio giudicante)

1. La giurisdizione del tribunale per i minorenni è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da un magistrato ordinario che lo presiede e da due giudici-esperti.

Art. 5.

(Composizione della sezione specializzata per i minorenni)

- 1. La sezione specializzata per i minorenni è costituita da un magistrato di Cassazione, che la presiede, e da due o più giudici-esperti, nel numero indicato nell'allegata tabella *C*.
- 2. Il presidente della sezione specializzata non può svolgere altre funzioni, salvo che non vi sia espressamente autorizzato dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del presidente della corte d'appello.

Art. 6.

(Composizione del collegio giudicante)

1. La giurisdizione della sezione specializzata per i minorenni è esercitata da un collegio di tre membri costituito dal presidente e da due giudici-esperti.

Art. 7.

(Ufficio del pubblico ministero)

- 1. La procura della Repubblica per i minorenni è costituita da un magistrato di corte d'appello con funzioni di procuratore, che la dirige, nonchè da uno o più magistrati di tribunale con funzioni di sostituto nelle sedi e nel numero indicati nell'allegata tabella *D*.
- 2. Per le procure costituite da un solo magistrato, in sede di formazione delle tabelle annuali di composizione degli uffici giudiziari, vengono designati ogni anno a cura del procuratore generale presso la corte di appello i magistrati destinati a sostituire il titolare

dell'ufficio in caso di suo impedimento o assenza nonchè ad affiancarlo per gravi esigenze di funzionalità dell'ufficio.

3. Presso le sezioni specializzate per i minorenni le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale o da un sostituto procuratore generale, nominato all'inizio di ogni anno dal procuratore generale.

Art. 8.

(Ufficio del giudice tutelare)

1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da uno o più magistrati di tribunale, nel numero indicato dalla allegata tabella *E*, che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

Art. 9.

(Ufficio di tutela pubblica)

- 1. Presso i comuni sedi delle unità locali dei servizi socio-sanitari è istituito un ufficio di tutela pubblica.
- 2. Gli uffici di tutela pubblica sono costituiti da una o più persone scelte dai consigli provinciali territorialmente competenti su designazione dei sindaci dei comuni compresi nel territorio delle unità di cui al comma 1.
- 3. Per tale designazione sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
- *b*) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) avere idoneità fisica e psichica;
- *e*) avere la residenza nel territorio di competenza.
- 4. Gli uffici di tutela pubblica esercitano le funzioni attribuite dalla legge al tutore o al curatore, nei casi in cui il giudice tutelare non ritenga di doverle conferire a prossimi congiunti dell'incapace.

Art. 10.

(Sedi degli uffici giudiziari minorili)

1. Il tribunale per i minorenni, la procura della Repubblica per i minorenni, l'ufficio del giudice tutelare e, nelle città capoluogo di regione, la sezione specializzata per i minorenni della corte di appello hanno sede in un unico edificio reperito e destinato a cura dei centri distrettuali del Ministero di grazia e giustizia territorialmente competenti.

Art. 11.

(Ruolo autonomo dei magistrati per i minorenni)

1. I magistrati componenti gli uffici dei tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica per i minorenni, i presidenti delle sezioni specializzate per i minorenni e i giudici tutelari costituisono il ruolo autonomo dei magistrati per i minorenni.

Art. 12.

(Nomina dei magistrati per i minorenni)

- 1. La destinazione dei magistrati ai tribunali per i minorenni, alle procure della Repubblica per i minorenni, alla sezione specializzata per i minorenni e agli uffici del giudice tutelare è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con esclusivo riferimento alla loro specializzazione nel campo delle problematiche minorili.
- 2. Per la nomina agli uffici direttivi di presidente del tribunale, di procuratore della Repubblica, di presidente della sezione specializzata, costituisce titolo preferenziale l'appartenenza al ruolo dei giudici minorili.
- 3. Per il primo conferimento di funzioni negli uffici giudiziari minorili, gli aspiranti dovranno o aver partecipato ad un corso residenziale su materie attinenti all'ordinamento giuridico e alle problematiche minorili o aver svolto un tirocinio senza funzioni di tre mesi presso un tribunale per i minorenni.

- 4. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso residenziale di formazione per i magistrati che intendano acquisire la speciale preparazione indicata nel comma 1.
- 5. Il Consiglio organizza, altresì, ogni anno un corso residenziale di aggiornamento per i magistrati e i giudici-esperti che svolgono le loro funzioni negli uffici giudiziari minorili. È obbligatoria la partecipazione di ogni magistrato minorile a tale corso almeno ogni triennio.

Art. 13.

(Nomina dei giudici-esperti)

- 1. I giudici-esperti presso il tribunale per i minorenni sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura su segnalazione del consiglio provinciale interessato.
- 2. Essi sono scelti, senza distinzione di sesso, tra cittadini: che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non abbiano compiuto il settantesimo; che siano cultori di biologia o di psichiatria o di antropologia o di pedagogia o di sociologia o di psicologia e che siano operatori socio-sanitari dipendenti da enti pubblici del circondario, operanti in attività a favore di minori con almeno cinque anni di anzianità nel servizio, o che siano o siano stati altrimenti impegnati in attività di insegnamento, di assistenza, di consulenza o di ricerca applicata nel campo minorile con almeno cinque anni di esperienza.
- 3. Essi sono designati in numero di tre ogni posto vacante da ciascun consiglio provinciale interessato con deliberazione presa nel rispetto dei diritti delle minoranze. Sulle designazioni esprime il parere il presidente del tribunale per i minorenni. Nel caso in cui il parere sia disatteso, il Consiglio superiore della magistratura dovrà motivare la nomina deliberata.
- 4. L'ufficio del giudice-esperto è obbligatorio per la persona nominata e l'ente pubblico dal quale dipende deve consentirgli di svolgere adeguatamente la sua funzione. Lo svolgimento di questa deve essere contenuto in limiti di tempo tali che non ne risulti pregiudicata in modo rilevante l'attività professionale dell'interessato.

- 5. I giudici-esperti presso la sezione specializzata per i minorenni sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra coloro che abbiano esercitato la stessa funzione per almeno un triennio presso il tribunale per i minorenni.
- 6. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati su richiesta del presidente del tribunale o della sezione specializzata, sempre che persistano le condizioni soggettive previste per la loro nomina.
- 7. Ai giudici-esperti non spettano indennità ove siano o siano stati dipendenti da enti pubblici. Nel caso non risiedano nella sede del tribunale o della sezione, spetta ad essi l'indennità di missione stabilita per i magistrati di corte d'appello. Nel caso che non siano o siano stati dipendenti da enti pubblici spetta ad essi l'indennità prevista per i giudici popolari delle corti d'assise.

Art. 14.

(Doveri dei giudici-esperti)

- 1. I giudici-esperti dovranno seguire i corsi di aggiornamento di cui all'articolo 12 e a tal fine gli enti dai quali dipendono dovranno porli in condizione di frequentarli.
- 2. Nel caso che la loro partecipazione alle attività del tribunale o della sezione non sia adeguata per impegno, puntualità e capacità o la loro presenza possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria, il presidente, sentito il parere del consiglio provinciale che ha fatto la designazione, può chiedere al Consiglio superiore della magistratura la rimozione dall'esercizio delle funzioni e può disporre la loro sospensione in via temporanea.
- 3. Si applicano ai giudici-esperti le norme dei codici di procedura penale e civile e dell'ordinamento giudiziario relative all'incompatibilità, alla astensione e alla ricusazione.
- 4. Gli esperti possono inoltre astenersi o essere ricusati, qualunque sia la natura dell'affare trattato, qualora in esso siano coinvolti come operatori o si manifesti nella sua trattazione una situazione di evidente conflittualità tra le esigenze di autonomia di giudizio del tribunale e gli indirizzi operativi generali

del consiglio provinciale dal quale il giudiceesperto è stato designato. La ricusazione può essere proposta dal pubblico ministero anche nei procedimenti civili.

Art. 15.

(Magistrato di sorveglianza)

1. Le funzioni di magistrato di sorveglianza sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato all'inizio di ogni anno giudiziario.

Art. 16.

(Sorveglianza sugli uffici e sui magistrati minorili)

- 1. La sorveglianza sugli uffici e sui magistrati del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare è esercitata dal presidente della corte d'appello nel cui distretto hanno sede.
- 2. La sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della procura della Repubblica per i minorenni è esercitata dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto hanno sede.

Art. 17. (Servizi)

- 1. Nello svolgimento delle sue funzioni il giudice minorile si avvale dell'opera dei servizi sociali e dei servizi specialistici degli enti pubblici territoriali nonchè di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti ad esso attribuiti.
- 2. Al di fuori dei casi in cui gli operatori sono retribuiti direttamente dagli enti pubblici nell'ambito dei loro compiti istituzionali, per i compensi dovuti si applicano ai privati le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali.

Art. 18.

(Polizia giudiziaria)

1. Presso ogni procura della Repubblica per i minorenni ha sede un nucleo di polizia di cui anche il tribunale per i minorenni può avvalersi per speciali incarichi.

TITOLO II COMPETENZA CIVILE

Art. 19.

(Competenze civili del tribunale per i minorenni)

1. L'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i provvedimenti relativi ai minorenni, ivi compresi quelli in materia di famiglia e di stato delle persone, di formazione e rettificazione degli atti dello stato civile, nonchè quelli di separazione personale tra coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di annullamento del matrimonio qualora vi siano figli minorenni, ed esclusi quelli di competenza del giudice tutelare e quelli indicati nel comma seguente.

Sono di competenza del tribunale ordinario i provvedimenti contemplati dai seguenti articoli del codice civile:

articolo 146, terzo comma (sequestro dei beni del coniuge allontanatosi);

articolo 169 (autorizzazione ai coniugi al compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione su beni del fondo patrimoniale in presenza di figli minori);

articolo 171, secondo comma (determinazione di norme per l'amministrazione del fondo patrimoniale in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio, in presenza di figli minori);

articolo 171, terzo comma (attribuzione ai figli minori di una quota del fondo patrimoniale in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio);

articolo 194, secondo comma (costituzione – in caso di divisione dei beni della comunione legale tra coniugi – a favore di uno dei coniugi, in relazione alla necessità della prole, dell'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge);

articolo 334 (determinazione delle condizioni a cui i genitori debbono attenersi nell'amministrazione del patrimonio del minore);

articolo 394, quarto comma (autorizzazione al curatore dell'emancipato per il compimento di taluni atti concernenti i beni del minore).

Sono di competenza del giudice tutelare, oltre quanto espressamente attribuitogli, anche i provvedimenti contemplati dall'articolo 320, secondo comma (suggerimento, in caso di disaccordo o di esercizio difforme delle decisioni concordate in materia di amministrazione dei beni dei figli, delle determinazioni più utili a questi, con possibilità di attribuzione del potere di decisione al genitore ritenuto più idoneo), e dall'articolo 321 (nomina al figlio minore di un curatore speciale autorizzato a compiere atti nell'interesse del figlio eccedenti l'ordinaria amministrazione, che i genitori non possono o non vogliono compiere).

In ogni caso, salvo per quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, il tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio, a norma del capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.

È sempre sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

Art. 20.

(Provvedimenti patrimoniali in materia di separazione fra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

- 1. Il tribunale per i minorenni, decidendo in sede di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili e di dichiarazione di nullità del matrimonio, determina il contributo per il mantenimento dei figli e, eventualmente, del coniuge, nella misura minima, e, ove non necessitino approfondite indagini, tenendo conto anche della situazione patrimoniale dei coniugi; stabilisce, altresì, a chi spetta l'abitazione nella casa familiare.
- 2. Il tribunale ordinario è competente a prendere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 156 del codice civile e al terzo comma dell'articolo 8 della legge 1°

dicembre 1970, n. 898, nonchè a determinare il contributo per il mantenimento del coniuge e dei figli minori oltre i limiti fissati dal tribunale per i minorenni.

Art. 21.

(Modifica di competenza)

- 1. L'articolo 41 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Art. 41. I provvediementi previsti nell'articolo 145 del codice civile sono di competenza del giudice tutelare della circoscrizione del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del giudice tutelare della circoscrizione ove ha domicilio uno dei coniugi».

Art. 22.

(Registro delle tutele)

- 1. Il primo comma dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332 e 333 del codice civile, nonchè quelli emanati dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 334 e 335 del codice civile».

Art. 23.

(Comunicazione al tribunale per i minorenni)

1. Quando si proceda penalmente contro genitori per maltrattamenti verso figli minori o di abuso di mezzi di correzione in danno di figli minori o per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume in danno di figli minori, nonchè per reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, aventi come parte offesa figli minori, il pretore o il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore ne danno

comunicazione al tribunale per i minorenni per i provvedimenti opportuni nell'interesse dei minori.

- 2. Il secondo comma dell'articolo 587 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «A tal uopo trasmette per estratto le sentenze di condanna al giudice tutelare e al procuratore della Repubblica per i minorenni territorialmente competenti».
- 3. Nel terzo comma dell'articolo 587 del codice di procedura penale la parola: «pretore» è sostituita dalle parole: «giudice tutelare».

Art. 24.

(Esclusione dall'obbligo di stare in giudizio con il ministero del difensore)

1. Nei procedimenti civili dinanzi al tribunale per i minorenni, le parti possono stare in giudizio senza il ministero del difensore.

TITOLO III

COMPETENZA PENALE

Art. 25.

(Competenza penale esclusiva șui minori)

- 1. L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:
- «Art. 9. 1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni diciotto, ancorchè connessi con altri procedimenti di competenza del giudice ordinario.
- 2. Nel caso di concorso di imputati maggiori e minori degli anni diciotto per un medesimo reato, si procede separatamente per i primi davanti al giudice ordinario e per i secondi davanti al tribunale per i minorenni. In simili casi, ciascun imputato è invitato a nominarsi un difensore anche dall'organo che procede separatamente contro il coimputato, affinchè

tale difensore possa essere invitato ad assistere agli atti cui ha diritto a norma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale.

3. Gli atti assunti da ciascuno dei distinti organi procedenti vanno trasmessi in copia all'altro. Se sono state rispettate le formanlità degli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater del codice di procedurea penale, di tali atti va data lettura in ciascuno dei processi separati».

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Disposizioni transitorie)

- 1. Gli affari penali e gli affari contenziosi civili, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, pendenti presso i tribunali ordinari sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per i minorenni competenti per territorio, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento.
- 2. Per i processi penali pendenti per il giudizio, il presidente della sezione penale al quale sono in carico, provvederà, con ordinanza, alla remissione degli atti del processo a carico del minore al tribunale per i minorienni competente ordinando lo stralcio della sua posizione.

Art. 27.

(Disposizioni finali)

- 1. Sono abrogate le norme della legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modifiche, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, nonchè dei codici civile, penale, di procedura civile e penale incompatibili con la presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A (articolo 1)

Sedi e circoscrizioni territoriali dei tribunali per i minorenni, delle procure della Repubblica per i minorenni e degli uffici del giudice tutelare

SEDI	Circoscrizioni
Torino	Province di Torino e Aosta Province di Alessandria, Cu- neo e Asti
Novara	Province di Novara e Ver- celli
Genova	Province di Genova e La Spezia
Savona	Province di Savona e Imperia
Milano	Provincia di Milano
Como	Province di Como e Varese
Brescia	Provincia di Brescia
Bergamo	Province di Bergamo e Son- drio
Cremona	Province di Cremona, Mantova e Pavia
Trento	Province di Trento e Bolzano
Venezia	Provincia di Venezia
Treviso	Province di Treviso e Bel- luno
Padova	Province di Padova e Rovigo
Verona	Province di Verona e Vi- cenza
Udine	Province di Udine, Pordeno- ne, Trieste e Gorizia
Bologna	Province di Bologna e Ferrara
Forlì	Province di Forlì e Ravenna
Parma	Province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza
Firenze	Provincia di Firenze
Livorno	Province di Livorno e Pisa

Segue: Tabella A (articolo 1)

SEDI	Circoscrizioni
Lucca	Province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia
Siena	Province di Siena, Arezzo e Grosseto
Perugia	Province di Perugia e Terni
Ancona	Province di Ancona e Pesaro
Ascoli Piceno	Province di Ascoli Piceno e Macerata
Roma	Provincia di Roma
Latina	Province di Latina e Frosinone
Viterbo	Province di Rieti e Viterbo
L'Aquila	Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo
Campobasso	Province di Campobasso e Isernia
Napoli	Provincia di Napoli
Salerno	Provincia di Salerno
Avellino	Province di Avellino e Benevento
Caserta	Provincia di Caserta
Bari	Provincia di Bari
Foggia	Provincia di Foggia
Lecce	Provincia di Lecce
Taranto	Province di Taranto e Brindisi
Potenza	Province di Potenza e Matera
Catanzaro	Provincia di Catanzaro
Cosenza	Provincia di Cosenza
Reggio Calabria	Provincia di Reggio Calabria
Palermo	Province di Palermo e Tra- pani
Caltanissetta	Province di Agrigento, Caltanissetta e Enna
Catania	Provincia di Catania
Siracusa	Province di Siracusa e Ragusa
Messina	Provincia di Messina
Cagliari	Provincia di Cagliari
Sassari	Province di Sassari, Orista- no e Nuoro

TABELLA B (articolo 3)

Magistrati e giudici-esperti addetti ai tribunali per i minorenni

C.T.D.I	Magistrati	giudicanti	Giudici
SEDI	Presid.	Giudici	esperti
Torino	1	4	10
Alessandria	. 1	2	6
Novara	. 1	1	4
Genova	. 1	2	6
Savona	. 1		3
Milano	. 1	7	16
Como	. 1	2	6
Brescia	. 1	1	4
Bergamo	. 1	1	4
Cremona	. 1	2	6
Trento	. 1	1	4
Venezia	. 1	1	4
Treviso	. 1	1	4
Padova	. 1	1	4
Verona	. 1	2	6
Udine	. 1	2	6
Bologna	. 1	2	6
Forlì	. 1	1	4
Parma	. 1	2	6
Firenze	. 1	2	6
Livorno	. 1	1	4
Lucca	. 1	1	4
Siena	. 1	1	4
Perugia	. 1	1	4

Segue: Tabella B (articolo 3)

0777	Magistrati giudicanti		Giudici
SEDI	Presid.	Giudici	esperti
Ancona	1	1	4
Ascoli Piceno	1	1	4
Roma	1	6	16
Latina	1	1	4
Viterbo	1		3
L'Aquila	1	2	6
Campobasso	1	_	3
Napoli	1	5	12
Salerno	1	1	4 .
Avellino	1	1	4
Caserta	1	1	4
Bari	1	2	6
Foggia	1	1	4
Lecce	1	1	4
Taranto	1	1	4
Potenza	1	1	4
Catanzaro	1	1	4
Cosenza	. 1	1	4
Reggio Calabria .	. 1	1	4
Palermo	. 1	2	6
Caltanissetta	. 1	1	4
Catania	. 1	1	4
Siracusa	. 1	1	4
Messina	. 1	1	4
Cagliari	. 1	1	4
Sassari	. 1	1	4
Totale	. 50	77	259

Tabella C (articolo 5)

Giudici-esperti addetti alle sezioni specializzate per i minori delle corti d'appello

Torino	5
Genova	5
Milano	9
Trento	4
Venezia	5
Trieste	4
Bologna	5
Firenze	5
Ancona	4
Perugia	4
Roma	6
L'Aquila	4
Campobasso	4
Napoli	6
Bari	5
Potenza	4
Catanzaro	4
Palermo	6
Cagliari	4

Tabella D (articolo 7)

Magistrati addetti alle procure della Repubblica per i minorenni

	Magistrati addetti		
SEDI	Procuratore	Sostituti procuratori	
Torino	1	1	
Alessandria	1	_	
Novara	1	_	
Genova	1	1	
Savona	1	_	
Milano	1	2	
Como	1	1	
Brescia	• 1	_	
Bergamo	1	_	
Cremona	1	_	
Trento	1	_	
Venezia	1	_	
Treviso	1	_	
Padova	1		
Verona	1	-	
Udine	1	_	
Bologna	1	1	
Forlì	1	_	
Parma	1	1	
Firenze	1	_	
Livorno	1	_	
Lucca	1	_	
Siena	1	_	
Perugia	1	_	
Ancona	1	_	

Segue: Tabella D (articolo 7)

	Magistrati addetti	
SEDI	Procuratore	Sostituti procuratori
Ascoli Piceno	1	_
Roma	1	2
Latina	1	_
Viterbo	1	-
L'Aquila	1	
Campobasso	1	_
Napoli	1.	2
Salerno	1	_
Avellino	1	_
Caserta	1	_
Bari	1	1
Foggia	1	-
Lecce	1	· _
Taranto	1	_
Potenza	1	_
Catanzaro	1	-
Cosenza	1	_
Reggio Calabria	1	_
Palermo	1	1
Caltanissetta	1	
Catania	1	_
Siracusa	1	_
Messina	1	
Cagliari	1	_
Sassari	1	
Totale	50	13

TABELLA E (articolo 8)

Magistrati addetti agli uffici del giudice tutelare presso i tribunali per i minorenni

SEDI	Magistrati addetti
Torino	3
Alessandria	1
Novara	1
Genova	2
Savona	1
Milano	4
Como	1
Brescia	1
Bergamo	1
Cremona	1
Trento	1
Venezia	2
Treviso	1
Padova	1
Verona	1
Udine	2
Bologna	2
Forlì	1
Parma	1
Firenze	2
Livorno	1
Lucca	1
Siena	1
Perugia	1
Ancona	1

Segue: Tabella E (articolo 8)

SEDI .	Magistrati addetti
Ascoli Piceno	1
Roma	4
Latina	1
Viterbo	1
L'Aquila	2
Campobasso	1
Napoli	3
Salerno	1
Avellino	1
Caserta	1
Bari	2
Foggia	1
Lecce	1
Taranto	1
Potenza	1
Catanzaro	1
Cosenza	1
Reggio Calabria	1
Palermo	2
Caltanissetta	1
Catania	1
Siracusa	1
Messina	1
Cagliari	1
Sassari	1
	68